

Convenzione contenente Linee Guida per la promozione e l'organizzazione congiunta di attività di formazione professionale continua

La **FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE (FIDSPA)**, codice fiscale n. 92043290623 rappresentata dal Dr. Emiliano LASAGNA, codice fiscale LSGMLN74P28G478W, nella sua qualità di Presidente nazionale pro-tempore, avente i poteri per il presente atto,

E

Il **CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (CONAF)**, codice fiscale n. 80247570585, con sede in Roma (RM), indirizzo Via Po, 22 – 00198 Roma, rappresentato dalla Dr.ssa Forestale Sabrina DIAMANTI, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- occorre promuovere la conoscenza dell'offerta formativa degli Enti Pubblici al fine di favorire lo sviluppo della professione e dei percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato;
- occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale continua;
- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e degli Enti pubblici e/o enti assimilati, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente convenzione quadro;
- l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali intende favorire lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività;
- la FIDSPA ormai da tempo promuove, con regolarità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali l'organizzazione di seminari formativi/informativi su tematiche particolarmente attuali relative al settore agro-zootecnico che sono di sicuro interesse per tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- la FIDSPA nell'organizzazione di tali eventi formativi si avvale esclusivamente di esperti di settore altamente qualificati a cui attribuire incarichi di docenza;
- la FIDSPA è organizzata in una serie di Consigli regionali, diffusi pertanto in tutto il territorio nazionale, che possono promuovere singole iniziative formative a carattere locale ma nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttivo nazionale che funge da organo garante per la qualificazione di tali eventi formativi;

VISTO

- La Legge 3/76 e L. 152/92, che regola la professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 7, comma 5;
- il Regolamento della Formazione Professionale Continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 3/2013 approvato dal CONAF con delibera n. 380 del 20 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino del Ministero di giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;
- la delibera n. 398 del 20/12/2013, con la quale il CONAF ha approvato l'elenco dei settori disciplinari professionali;
- la delibera n. 401 del 20/12/2013 con la quale il CONAF ha istituito il Catalogo Nazionale della Formazione Continua Professionale;
- la delibera n. 114 del 09/04/2014 con la quale il CONAF ha adottato le linee guida per l'applicazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione Quadro definisce le linee guida nazionali per la collaborazione in tema di formazione e aggiornamento professionale tra FIDSPA e CONAF, ai sensi dell'art.9 lettera d del regolamento per la Formazione Professionale Continua – Reg. n.3/2013.

ART. 2 - OBIETTIVI

FIDSPA e CONAF si propongono di conseguire, per il tramite delle rispettive Federazioni regionali/Consigli regionali, un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative gratuite concordate riguardanti l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti a FIDSPA e agli Albi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali sia in situ che in FAD.

In particolare verrà realizzata almeno una volta l'anno un'iniziativa di orientamento rivolta ai neolaureati dove la FIDSPA promuoverà l'importanza dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Le iniziative a carattere formativo e/o di aggiornamento promosse da FIDSPA saranno caricate nel catalogo nazionale della formazione permanente dagli ordini professionali territoriali se di carattere locale o dal

CONAF se di carattere nazionale. Sarà compito della FIDSPA e del CONAF promuovere l'iscrizione alle proprie strutture in maniera reciproca.

ART. 4 - ASSICURAZIONE

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 5 - PUBBLICITÀ

FIDSPA e CONAF si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 6 - PRIVACY

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

La presente Convenzione non prevede alcun onere a carico delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

per FIDSPA

Emiliano LASAGNA

per CONAF

Sabrina DIAMANTI
